



## Regime forfettario. Cause ostative alla sua applicazione

Attraverso l'emanazione di una serie di risposte ad altrettanti specifici quesiti, l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti delucidazioni sul regime forfettario e, in particolar modo, sulle cause ostative, al regime di favore.

In particolare, la causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57, dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2014, secondo la quale non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Di seguito, si riportano brevemente le risposte di maggiore interesse formulate dall'Amministrazione finanziaria.

Con la **risposta n. 114**, l'Agenzia delle entrate afferma che, nel caso in cui un professionista iscritto all'albo sia anche socio di una società semplice immobiliare (che non produce redditi) e, negli ultimi tre anni d'imposta (2016, 2017 e 2018), ha operato in regime di contabilità semplificata (non avendo i requisiti per accedere al regime dei forfettari), per lo stesso può trovare applicazione, con riferimento al periodo d'imposta 2019, il regime dei contribuenti forfettari, pur essendo il predetto, nell'anno 2018, in regime semplificato.

Con la **risposta n. 117**, l' Agenzia delle entrate esamina il caso di un libero professionista, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il quale, per l'anno 2018, rispetta il limite di euro 65.000,00 in riferimento ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti e, al contempo, è proprietario, sin dalla costituzione, di una quota pari al 20 per cento del capitale sociale di una società tra professionisti (che svolge attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione.

Con la **risposta n. 118**, invece, l' Agenzia delle entrate esamina il caso di un soggetto che svolge l'attività di "Servizi offerti da dottori commercialisti" dall'anno 2016, applicando il regime c.d. forfettario. A fine 2017, il soggetto in questione ha aperto insieme a un collega una società tra professionisti "servizi offerti da dottori commercialisti", nella forma di società a responsabilità limitata ed entrambi i professionisti sono titolari del 50% delle quote della società e per medesima percentuale partecipano agli utili/perdite. I due professionisti sono, altresì, amministratori e per detto incarico percepiscono un compenso.

Per entrambi i casi sopra prospettati, l'Amministrazione finanziaria ritiene che sia integrata la causa ostativa, e, pertanto, i soggetti in questione decadranno dal regime forfettario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfettario nel periodo d'imposta 2019. Tuttavia, qualora entrambi i soggetti dovessero cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, gli stessi non decadranno dal regime forfettario nel periodo d'imposta 2020.

Con la **risposta n. 120**, l' Agenzia delle entrate afferma che, nel caso di un titolare di una ditta individuale, il cui volume d'affari nel corso del 2018 è stato inferiore a euro 65.000,00, che, al contempo, risulta essere anche liquidatore (senza alcuna retribuzione) di due società in liquidazione volontaria, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfettario nel periodo d'imposta 2019, il soggetto in questione decadrà dal regime forfettario nel periodo d'imposta 2020, qualora durante la fase di liquidazione effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla s.r.l. controllata.

Diversamente, la causa ostativa non si applica se la liquidazione si chiude nei primi mesi del 2019 durante i quali il contribuente non effettua alcuna cessione di beni e/o prestazione di servizi a favore della s.r.l. controllata.

Con **la risposta n. 123**, viene affrontato il caso di un titolare di una ditta individuale, il quale possiede una partecipazione in una società di persone, quale socio accomandatario, che sarà dismessa nella prima metà del 2019.

Al riguardo, viene chiarito che, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, qualora alla predetta data il contribuente si trovasse, come nel caso in esame, in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d'imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.

Con **la risposta n. 125** viene affrontato il caso di un libero professionista, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che detiene, in qualità di socio accomandante, una partecipazione pari al 15 per cento del capitale sociale di una società in accomandita semplice e, nel corso del 2019, intende donare il diritto di usufrutto della predetta quota, rimanendo di conseguenza titolare della sola nuda proprietà.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ritiene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, e, di conseguenza, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019. Tuttavia, qualora venga dismessa la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, non si avrà la decadenza dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020.

